

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1936)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 3885)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1986*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti
per il personale del lotto

DISEGNO DI LEGGE
—**ART. 1.**

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, le parole: « Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio, » *sono sostituite dalle seguenti:* « Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie »;

al comma 1, quarto periodo, le parole: « e di un piano di riparto dei posti per provincia » *sono sostituite dalle seguenti:* « , di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio ».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: « è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528 »;

al comma 1, secondo periodo, le parole: « di idoneo locale » *sono sostituite dalle seguenti:* « di locali, arredi e attrezzature idonei »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: "È consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo " ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « 1° luglio 1986 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° ottobre 1986 »; le parole: « dell'articolo 12, quarto comma, » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 11 e 12 »; e sono aggiunte, in fine, le parole: « di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative ».

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1986.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per il personale del lotto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 117;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti per il personale del lotto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio, anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. L'immissione in servizio di cui al secondo comma dell'articolo 22 della legge 2 agosto 1982, n. 528, sarà effettuata in più soluzioni conformemente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, non oltre il 30 giugno 1987. Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie anche anteriormente all'attuazione del piano di automazione del servizio del lotto e, comunque, prima del 30 giugno 1987, nel limite massimo di 800 unità in due scaglioni rispettivamente di non oltre 400 unità, con effetto il primo dal 31 ottobre 1986 ed il secondo dal 31 dicembre 1986. A tal fine gli interessati dovranno presentare richiesta, all'intendenza di finanza competente per territorio, di immissione anticipata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie pro-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

presente decreto. L'immissione verrà disposta tenendo conto di graduatorie provinciali da predisporre dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti e di un piano di riparto dei posti per provincia secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.

2. Fino alla stessa data del 30 giugno 1987 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1984, n. 117.

Art. 2.

1. Ai fini dell'inquadramento del personale del lotto nei ruoli organici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, previsto dall'articolo 22, primo comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, l'anzianità decorre dalla data del provvedimento di assunzione in servizio con retribuzione a carico dell'amministrazione e l'ordine di inquadramento è determinato dalla qualifica da ciascuno rivestita e, a parità di qualifica, dall'anzianità nella qualifica, nonché, a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del provvedimento di nomina o di promozione alla qualifica posseduta alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 3.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purché dimostri di avere la disponibilità di idoneo locale.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

vinciali da predisporli dal Ministero delle finanze in base all'anzianità di servizio dei richiedenti, di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio secondo criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il personale che continuerà a prestare servizio presso le ricevitorie sino al 30 giugno 1987 sarà assegnato ad uffici finanziari siti nella sede richiesta con apposita domanda.

2. *Identico.*

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528. Il personale del lotto che si è avvalso o si avvarrà delle disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 21 della legge n. 528 del 1982 ha diritto ad ottenere la concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse purchè dimostri di avere la disponibilità di locali, arredi e attrezzature idonei.

1-bis. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: « È consentita la presenza nel punto di raccolta del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

1. Il personale del lotto di cui all'articolo 12, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, cui è affidata la reggenza di una ricevitoria e che tale reggenza manterrà fino al 30 giugno 1987, sarà inquadrato nel V livello retributivo-funzionale con effetto dal 1° luglio 1987.

2. Al personale del IV livello retributivo-funzionale cui è affidata la reggenza di una ricevitoria è concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente al periodo di reggenza, una indennità di importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale del V livello e quello iniziale del IV livello.

Art. 5.

1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° luglio 1986, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unità.

Art. 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1984, n. 117, hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

Art. 7.

1. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 27 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

« Tale assegno sarà riassorbito con la successiva progressione economica, per passaggi di livello ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 2 agosto 1982, n. 528.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. Per fronteggiare le esigenze di funzionamento delle ricevitorie del lotto, fino alla definitiva immissione negli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze del personale appartenente al ruolo del lotto, le prestazioni di lavoro straordinario da svolgersi dal predetto personale dal 1° ottobre 1986, ai sensi degli articoli 11 e 12 del testo normativo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, possono essere autorizzate fino ai limiti mensili massimi di 40 ore per ciascuna unità di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative.

Art. 6.

Identico.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 8.

1. Nessuna indennità di preavviso è dovuta dai gestori delle ricevitorie del lotto che transitano nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria per il rilascio dei locali adibiti a sede di esercizi soppressi.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 8.500 milioni per l'anno 1986, in lire 4.835 milioni per l'anno 1987 e in lire 700 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-38, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento di cui alla voce « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1986.

COSSIGA

CRAXI — VISENTINI — GASPARI —
ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.